

STATUTO

**PRONTOSERVIZI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS (IN
LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA)**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMONA CR VIA DEL SALE 40/E
Numero REA: CR - 144488
Codice fiscale: 01134190196
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2012 - Statuto completo	2
--	---

	<u>Allegato "A" all'atto numero 1160/912 di repertorio</u>	
	<u>STATUTO</u>	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione e sede)	
	E' costituita la Cooperativa Sociale di tipo B denominata	
	"PRONTOSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Cremona.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo ammi-	
	nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze su tutto il territorio nazionale.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si ap-	
	plicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per a-	
	zioni.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2047 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno acconsen-	
	tito alla proroga.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutuali-	
	tà prevalente, ai sensi dell'art. 2512 codice civile, la so-	

	cietà ai sensi dell'art. 2514 codice civile
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-
	sato;
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il persegui-
	mento dell'interesse generale della comunità alla promozione
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo
	svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento
	lavorativo di persone svantaggiate.
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni
	pubbliche.

	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente,	
	in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese	
	sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazio-	
	nale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e	
	in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con	
	finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -	
	grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione	
	responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche	
	mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità,	
	dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità	
	di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa im-	
	piega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupa-	
	zione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali.	
	A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze	
	produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro	
	in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,	
	ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occa-	

	sionale.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa può gestire stabilmente e temporaneamente, in	
	proprio o per conto terzi:	
	- attività di produzione in collaborazione con aziende pubbli-	
	che e private o di servizi, in specie interventi per lavori di	
	pulizia, di trasporto merci e persone, facchinaggio, movimen-	
	tazione materiale, giardinaggio e cura e manutenzione del ver-	
	de, servizi ambientali;	
	- laboratori a carattere artigianale;	
	- attività finalizzate alla commercializzazione dei prodotti;	
	- attività di produzione o di servizi, in specie interventi di	
	trasporto, facchinaggio o movimentazione materiale;	
	- iniziative a carattere culturale, formativo di studi e con-	
	sulenze legati alle proprie attività;	
	- la gestione di mense presso enti pubblici e privati, compre-	
	si ospedali, scuole, asili e case di riposo;	
	- la fornitura e il trasporto di pasti preparati per enti pub-	
	blici e privati, compresi ospedali, scuole, asili e case di	
	riposo;	
	- il servizio di trasporti funebri e di recupero salme;	
	- la gestione di attività di somministrazione di alimenti e	

	bevande (ristoranti, pizzerie, self service, ecc...) e la ge-
	stione di attività alberghiere e/o similari.
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme
	di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attivi-
	tà connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di
	natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-
	nanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, atti-
	nenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acqui-
	sto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungi-
	mento degli scopi sociali.
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze
	e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività
	sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere
	attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge
	a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezio-

	ne di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la
	raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata e-
	sclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.
	È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio
	tra il pubblico.
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnolo-
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-
	le nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fi-
	nalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai
	sensi della Legge 31 gennaio 1992, numero 59, ed eventuali
	norme modificative e integrative, e potrà altresì emettere
	strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti
	dalla vigente normativa.
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
	TITOLO III
	SOCI
	Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.
	I soci cooperatori:
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-
	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-
	ra di direzione e conduzione dell'impresa;

	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridi-	
	che, nel caso in cui la società abbia almeno nove soci, appar-	
	tenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-	
	nibile.	
	I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della L. 381/91.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei so-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suin-	
	dicate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effet-	

	tuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-	
	sercitano attività in concorrenza con quella svolta dalla coo-	
	perativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui di-	
	ritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni ca-	
	so superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-	
	que anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assem-	
	blea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	

	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non go-
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice
	civile.
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del pre-
	sente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale
	può recedere in qualsiasi momento.
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci coo-
	peratori dall'art. 10 del presente statuto:
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-
	nari.
	Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia
	esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai pre-
	cedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai
	soci ordinari assumendone di diritto la relativa qualifica.
	Nel caso in cui il socio appartenente alla categoria speciale
	intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai
	soci ordinari, il socio deve presentare, sei mesi prima della
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo am-

	ministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-
	teressato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei
	soci.
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare
	all'interessato la deliberazione di esclusione.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-
	stratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronun-
	ci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,
	se non appositamente convocata, in occasione della sua prossi-
	ma successiva convocazione.
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
	all'ammissione dei nuovi soci.
	Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appar-
	tenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Con-
	siglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata
	al momento della sua ammissione.
	Art. 6 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al con-
	siglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,
	se trattasi di persona fisica:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di

	nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali	
	e l'attività di lavoro che intende svolgere nella cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli articoli	
	31 e seguenti del presente statuto;	
	h) il motivo della domanda.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, nel caso in cui	
	la cooperativa abbia più di nove soci, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), d), e), f), g) e h) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì conte-	
	nere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relati-	
	va deliberazione;	

	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronun-	
	ci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della sua prossi-	
	ma successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	

	- del capitale sottoscritto	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo am-	
	ministrativo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Art. 8 (Capitale Sociale, Patrimonio, Vincoli sulle azioni e	
	loro alienazione)	
	Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del va-	
	lore nominale di euro 154,94 (centocinquantaquattro virgola	
	novantaquattro) l'una.	
	Le azioni dei soci non sono rappresentate da titoli azionari;	
	la società non deve quindi emettere i relativi titoli, in e-	
	spressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile. Gli	
	amministratori rilasciano a ciascun socio cooperatore apposito	
	certificato, attestante il numero complessivo delle azioni	
	dallo stesso sottoscritte.	
	La legittimazione all'esercizio di diritti sociali consegue	
	all'iscrizione nel libro dei Soci.	
	Il patrimonio della cooperativa risulterà formato dai conferi-	
	menti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale sovra-	
	prezzo, dalle riserve straordinarie e comunque da tutte le ri-	
	serve costituite dall'assemblea o previste dalla legge. Le ri-	
	serve indivisibili non possono distribuirsi ne' in vita della	
	società ne' al momento del suo scioglimento.	

	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa	
	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le pro-	
	prie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo	
	con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante	
	acquirente le indicazioni previste nei precedenti artt. 5 e 6.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per dive-	
	nire socio in una delle categorie indicate nel presente statu-	
	to.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione può proporre opposizione al collegio	
	arbitrale.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	

	al raggiungimento degli scopi sociali.
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in
	dettaglio in apposito regolamento;
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
	cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-
	sa.
	Il recesso non può essere parziale.
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante
	raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa.
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni
	dalla ricezione.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministrato-
	ri devono darne immediata comunicazione al socio, mediante
	raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessan-
	ta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre
	opposizione innanzi al collegio arbitrale.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
	domanda.
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi pri-
	ma, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio suc-
	cessivo.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si

	renda moroso nel versamento del valore delle azioni sotto-
	scritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro
	titolo verso la società;
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di
	lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla
	società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci
	tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato
	svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere com-
	portamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui
	si fonda il rapporto sociale;
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-
	portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-
	tivo;
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la
	cooperativa;
	g) negli altri casi previsti da specifiche norme del presente
	statuto.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
	opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta
	giorni dalla comunicazione.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione

del rapporto di lavoro.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione del consiglio di amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 codice civile.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente versate, eventualmente rivalutate mediante apposita destinazione degli utili annuali, ed eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa

	e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
	sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civi-
	le.
	Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
	sponsabilità dei soci cessati)
	Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di
	recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termi-
	ni fissati dalla legge.
	La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito deri-
	vante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal paga-
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-
	stiti, il credito liquido derivante da penali, ove previste da
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.
	1243 c.c.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, punti
	b, d, e, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, hanno
	diritto esclusivamente al rimborso delle azioni interamente
	versate, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite im-
	putabili a capitale.
	Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno
	avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 14 (Competenza delle decisioni assembleari)

I soci decidono, riuniti in assemblea, sulle materie riservate alla competenza di questa dalla legge e dal presente statuto.

Art. 15 (Diritto di intervento e diritto di voto in assemble-

a).

Possono intervenire in assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni dallo stesso possedute.

Articolo 16 (Rappresentanza in assemblea)

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di due deleghe.

Si applicano le limitazioni previste dall'articolo 2372 del codice civile.

Articolo 17 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della provincia di Cremona.

	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze –	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società – lo ri-	
	chiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro	
	centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea è convocata con avviso che dovrà essere ricevuto	
	almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo i-	
	doneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro	
	il suddetto termine, fatto pervenire agli aventi diritto al	
	domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domi-	
	cilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di	
	convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in	
	prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costi-	
	tuita.	
	Articolo 18 (Funzionamento dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'ammi-	
	nistrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà	
	presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Articolo 19 (Approvazione delle deliberazioni assembleari)	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convo-	

	cazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-
	presentati la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci
	aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmen-
	te costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati
	in assemblea.
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a mag-
	gioranza dei voti rappresentati in assemblea.
	In deroga a quanto sopra stabilito, è necessario il voto favo-
	revole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettan-
	ti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernen-
	ti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della
	sede della società al di fuori del territorio della provincia,
	la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non
	lucrative, la modifica delle clausole statutarie che discipli-
	nano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione
	della società, la fusione eterogenea.
	Art. 20 (Assemblee separate)
	Le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, sia ordina-
	ria che straordinaria, devono essere precedute da assemblee
	separate nei seguenti casi:
	1) se la cooperativa ha più di tremila soci e svolge la pro-
	pria attività in più province, deve svolgersi un'assemblea se-
	parata per ogni provincia;
	2) se la cooperativa ha più di cinquecento soci e si realizza-
	no più gestioni mutualistiche, deve svolgersi un'assemblea se-

	parata per ciascuna gestione mutualistica.	
	In caso di pluralità di provincie, le singole assemblee sepa-	
	rate sono convocate all'interno del territorio di ciascuna	
	provincia; in caso di pluralità di gestioni mutualistiche,	
	valgono le norme per la convocazione dell'assemblea generale.	
	L'assemblea separata è convocata con il medesimo avviso che	
	convoca l'assemblea generale, contenente il medesimo ordine	
	del giorno, con un intervallo - tra l'assemblea separata e	
	l'assemblea generale - di almeno quindici giorni. L'avviso di	
	convocazione deve contenere, per esteso, la deliberazione pro-	
	posta.	
	Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci alle as-	
	semblee, i soci sono raggruppati, sin dall'atto della loro am-	
	missione, in sezioni, ciascuna delle quali corrisponde ad una	
	delle circoscrizioni territoriali o delle gestioni mutualisti-	
	che suindicate.	
	Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee sepa-	
	rate si applicano le disposizioni di legge e del presente sta-	
	tuto che disciplinano l'assemblea generale dei soci; con la	
	precisazione che l'assemblea separata è presieduta, in ogni	
	caso, da persona eletta con il voto della maggioranza dei pre-	
	senti. Se la materia, su cui delibera l'assemblea separata, è	
	di competenza dell'assemblea straordinaria, il relativo verba-	
	le deve essere redatto da un notaio.	
	Nei casi suindicati, l'assemblea generale delibera con il voto	

dei soci delegati dalle singole assemblee separate; ogni delegato esprime nella suddetta assemblea un numero di voti corrispondente a quello dei soci che nell'assemblea separata lo hanno designato.

Le modalità di convocazione dell'assemblea generale dei delegati sono le medesime previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci; le relative deliberazioni sono approvate con le medesime maggioranze previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto da parte dei delegati nelle assemblee separate, si precisa che le assemblee separate deliberano, oltre che sull'elezione dei delegati, anche sul merito della deliberazione che verrà adottata dall'assemblea generale; i delegati, sia di maggioranza che di minoranza, sono conseguentemente vincolati ad esprimere il voto in assemblea generale secondo quanto deliberato dai soci che li hanno rispettivamente eletti, a meno che la stessa assemblea separata conferisca al delegato un mandato più o meno discrezionale. Il voto espresso in difformità dalla deliberazione dell'assemblea separata non è valido.

Art. 21 (Amministrazione)

La cooperativa è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico,
	oppure il consiglio di amministrazione.
	Qualora la decisione dei soci provveda a eleggere un consiglio
	di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di-
	spari di consiglieri variabile da 3 a 11, e il loro numero sa-
	rà determinato di volta in volta prima dell'elezione.
	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali.
	Gli amministratori sono rieleggibili.
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha
	effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è
	stato ricostituito.
	Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte
	dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia
	motivata.
	In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, terzo comma del
	c.c., all'amministratore revocato non compete alcun diritto al
	risarcimento del danno.
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del
	consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone
	giuridiche.
	Art. 22 (Consiglio di amministrazione)
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri
	un presidente.

	Art. 23 (Adunanze del consiglio di amministrazione)	
	In caso di richiesta di un amministratore e sempre ove sia ob-	
	bligatorio per legge, il consiglio di amministrazione deve de-	
	liberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di ammini-	
	strazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori	
	e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguata-	
	mente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data,	
	il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove,	
	purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguen-	
	ti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere	

	svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.	
	Art. 24 (Integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386, primo comma, del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	

	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata	
	d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore	
	unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricor-	
	so alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 25 (Compiti degli amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, gli am-	
	ministratori possono delegare parte delle proprie attribuzio-	
	ni, a eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del co-	
	dice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-	
	ti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli ammi-	
	nistratori e al collegio sindacale, se esistente, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	

	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e	
	dalle sue eventuali controllate.	
	Art. 26 (Compensi agli amministratori)	
	I consiglieri non hanno in quanto tali diritto a compenso; ad	
	essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per	
	conto della società nell'esercizio delle loro mansioni, non-	
	ché, con deliberazione del consiglio e con il parere favorevo-	
	le dei sindaci, l'eventuale compenso determinato per	
	l'espletamento di funzioni operative specificatamente attri-	
	buite.	
	Art. 27 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappre-	
	sentanza della cooperativa spetta al solo presidente del con-	
	siglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati,	
	se nominati.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta anche ai direttori,	
	agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 28 (Collegio sindacale e controllo contabile)	
	Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi pre-	
	visti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e	
	3, del codice civile).	
	Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci	
	effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e	

	che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è
	nominato dall'assemblea.
	Nei casi in cui il controllo contabile sia demandato ad un re-
	visore esterno, e non al collegio sindacale, almeno un membro
	effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono esse-
	re scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabi-
	li, istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti
	fra gli iscritti negli albi professionali individuati con de-
	creto del Ministro della Giustizia, o tra i professori univer-
	sitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
	Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal col-
	legio sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori conta-
	bili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero del-
	la Giustizia.
	Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio
	sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, il con-
	trollo contabile è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-
	bis, comma 1, del codice civile, da un revisore contabile, i-
	scritto nel registro istituito presso il Ministero della Giu-
	stizia.
	Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sinda-
	cale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione
	del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato
	dal collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono es-

	sere revisori contabili, iscritti nel registro istituito pres-	
	so il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO V	
	BILANCIO E RISTORNI	
	Art. 29 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede	
	alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione	
	della documentazione informativa ai sensi della normativa vi-	
	gente e alla stesura della relazione sull'andamento della ge-	
	stione sociale.	
	La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previ-	
	sto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'at-	
	tività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con	
	particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle	
	persone a cui favore opera la cooperativa, dei soci e della	
	comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-	
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della co-	
	operativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sul-	
	la gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	

bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;

d) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dal codice dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 30 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività

mutualistica.	
La cooperativa in sede di approvazione del bilancio delibera	
sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa	
vigente: nella distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea	
può avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 2545 sexies	
del codice civile.	
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
tualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso	
secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
Tale regolamento deve essere predisposto dagli amministratori	
tenendo conto dei seguenti criteri:	
a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
b) la qualifica/professionalità;	
c) i compensi erogati;	
d) il tempo di permanenza nella cooperativa;	
e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
f) la produttività.	
TITOLO VI	
CONTROVERSIE	
Art. 31 (Clausola di conciliazione)	
Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i	
singoli soci, o tra i soci medesimi, o tra la società e gli	
amministratori, sindaci e liquidatori, in relazione all'inter-	
pretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costi-	

tutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del regolamento della Camera di Conciliazione promossa da Confcooperative, se costituita.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al presente articolo.

Art. 32 (Clausola arbitrale)

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 33, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 33 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 15.000.	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di	
	cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore	
	indeterminabile.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli avvo-	
	cati e sono nominati dal presidente dell'Ordine degli avvocati	
	di Cremona entro trenta giorni dalla richiesta della parte più	
	diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal pre-	
	sidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono	

dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
diritti patrimoniali disponibili.	
Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
ne dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di-	
sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
rispetto del principio del contraddittorio.	
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
necessaria al rispetto del contraddittorio.	
Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole	
procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
trattazione.	
Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipa-	
te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
Spetta all'organo arbitrale decidere sull'attribuzione defini-	
tiva delle spese.	
Art. 34 (Esecuzione della decisione)	
Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di e-	
sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
della controversia deferita agli arbitri è valutata quale cau-	
sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci	

presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste

per le assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 38 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

F.to Daniele Occhipinti

F.to Mauro Boschioli (impronta del sigillo)

Esente da imposta di bollo in quanto ONLUS ai sensi del D.Lgs
n. 460/1997.

Copia su supporto informatico conforme al suo documento originale

su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82.

(Notaio Mauro Boschioli)

firma digitale